



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



---

REGOLAMENTO SUL  
CONTROLLO SULLE PARTECIPATE

Art. 11 del regolamento sui controlli interni  
approvato con delibera del Comunale n. 24 del 23/04/2014

Art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 23 MAR. 2016

## **Art. 1 - Ambito di applicazione e modalità di controllo**

Il presente regolamento, redatto in attuazione dell'art. 11 del regolamento comunale sui controlli interni, disciplina, ai sensi dell'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'articolo dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 e e modificato al comma 5 dall'art. 9, comma 9-ter, legge n. 124 del 2013, le modalità del controllo strategico sulle società non quotate, partecipate dal Comune di Modica, cui sono ricomprese le società in house.

Le tipologie di controllo volute dalla norma sono il *controllo analogo*, da esercitare sulle società con capitale 100% pubblico, che gestiscono servizi pubblici o servizi strumentali nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house providing. Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analogo a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale. Le tipologie di controllo analogo che l'Ente è tenuto a effettuare tramite la propria struttura interna, sono: giuridico-contabile, quantitativo, qualitativo, economicità ed efficienza dei servizi erogati.

Ha come scopo quello di rilevare i rapporti Finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale ed organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati dal legislatore per queste società. Si inserisce nell'ambito del processo di formazione del bilancio consolidato.

## **Art. 2 - Organi preposti al controllo**

Le competenti unità organizzative preposte al controllo sono individuate, nell'attuale struttura organizzativa comunale, nel Settore XI e Settore II. Costituiscono il punto di raccordo tra l'Amministrazione Comunale e gli organi societari. I responsabili dei settori XI e II, che verranno denominati **organismo**, curano i rapporti con le singole società, verificano e sollecitano l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente regolamento e presiedono al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria, previo coordinamento del Segretario Generale.

L'organismo così costituito unitamente agli organi societari, assistono gli organi di amministrazione dell'Ente nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo annualmente deliberate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, in occasione della redazione del bilancio e della relativa relazione previsionale e programmatica, previa elaborazione delle informazioni derivanti dai rapporti informativi con le aziende e redazione delle relazioni periodiche di

analisi sull' andamento delle società.

Il Responsabile dell'XI settore, cui compete la gestione operativa delle società partecipate, cura anche il coordinamento unitario dell'attività di ciascun Settore comunale, competente in materia di affidamento di servizi o di commesse specifiche alle società partecipate dall'Ente, in conformità al contratto di servizio stipulato con la società stessa. A tal fine, è compito dei responsabili dei settori interessati all'erogazione del servizio, di sottoporre preventivamente le predette proposte di affidamento al responsabile dell'XI settore per la valutazione di conformità alle direttive del programma strategico e per consentire il monitoraggio centralizzato delle attività, onde poter relazionare agli organi di indirizzo e di controllo dell'Ente in ossequio e per le finalità previste dalle vigenti normative in materia.

L'organismo avvalendosi anche di strumenti informatici in rete con le società partecipate:

- cura la tenuta e la raccolta degli statuti e dei regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le società e gli organismi partecipati dall'Ente;
- compila la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web del Comune dedicata ai servizi pubblici locali e ai servizi strumentali, con particolare attenzione alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione delle predette società;
- trasmette rapporti informativi al Sindaco, all'Organo di revisione del Comune ed al Segretario Comunale, sui risultati delle operazioni di controllo eseguite al fine del riscontro sul rispetto, da parte delle società partecipate, delle norme di legge inerenti i vincoli di finanza pubblica.

L'organismo, procede con personale assegnato ai propri settori, anche richiedendo le idonee risorse finanziarie e strumentali, ad organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:

- i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società,
- la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società,
- i contratti di servizio,
- la qualità dei servizi,
- il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

L'organismo redige e trasmette al Sindaco, alla Giunta ed al Presidente del Consiglio Comunale appositi report semestrali, con cui relaziona sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e propone le eventuali azioni correttive per ottimizzare la gestione dei servizi ad esse affidate.

Il Consiglio comunale, sulla scorta dei predetti report, delibera le eventuali azioni correttive. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale, per scongiurare possibili squilibri

economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente e conseguenti responsabilità per eventuali danni erariali, decide in ordine al mantenimento o meno della partecipazione, ovvero al mantenimento o meno della società, nonché stabilisce le modalità ed i tempi per la nuova gestione dei servizi secondo le normali procedure, avendo comunque cura di garantire nelle more la continuità nell'erogazione degli stessi servizi e la salvaguardia dei livelli occupazionali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, nell'ambito del rendiconto dell'esercizio finanziario.

**Art. 3 - Controllo analogo sulle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi affidati direttamente (House Providing).**

Il presente articolo disciplina le modalità di controllo analogo sulle società a totale partecipazione pubblica che producono beni e servizi strumentali all'attività dell'Ente, nonché su quelle che gestiscono servizi pubblici locali, servizi strumentali, tutti affidati direttamente dal Comune senza procedure concorsuali mediante ricorso all'istituto dell'in house providing di derivazione comunitaria.

All'organismo sono attribuiti i seguenti compiti:

- Supervisione sulla programmazione economico finanziari della società controllata per il relativo coordinamento ed integrazione rispetto alla programmazione finanziaria dell'ente
- Sviluppo e controllo dei servizi affidati alla società controllata e monitoraggio dell'attuazione dei contratti.

Nel corso dell'anno solare devono essere effettuate almeno quattro riunioni finalizzate al controllo qualitativo e quantitativo sui dati in linea con i tempi della programmazione dell'ente.

L'organismo può essere supportato dall'apposita commissione di vigilanza composta dai responsabili dei settori che hanno interesse ai servizi svolti dalla società.

Per ogni riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti alla riunione e da conservare agli atti.

Il tutto in attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.g) del d.lgs 267/2000.

**Art. 4 -Indirizzi Strategici e Piano degli Obiettivi**

Gli indirizzi strategici ed il piano degli obiettivi sono assegnati dal Consiglio Comunale ed inseriti nella relazione previsionale e programmati nel bilancio per il successivo triennio:

- obiettivi strategici (economico - patrimoniali, di investimento e di sviluppo) da conseguire in

un arco temporale triennale;

- qualità dei servizi e prestazioni aziendali.

Sulla base di tali indirizzi strategici, previa eventuale consultazione con la società, la Giunta Comunale determina il Piano dettagliato degli obiettivi gestionali cui la società partecipata deve tendere, secondo standard qualitativi e quantitativi, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 2, del D-Lgs. 267/2000.

#### **Articolo 5 - Monitoraggio**

1. L'organismo comunale dedicato al controllo, supporta la Giunta e il Consiglio Comunale nelle attività di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 3 e adotta apposite procedure via web per il monitoraggio trimestrale degli obiettivi del POA (Piano Operativo Aziendale) verificati sulla base di specifici parametri e indicatori quali-quantitativi.

#### **Articolo 6 -Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari**

1. L' organismo di controllo, effettua con cadenza trimestrale, il **monitoraggio** sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente, redigendo apposita relazione.
2. La relazione si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.
3. La relazione sull'andamento di gestione è corredata da un parere espresso dal collegio dei sindaci

#### **Art. 7 - Tipologie di controllo e strumenti di monitoraggio**

Ai fini dell'esercizio del controllo previsto dal presente Regolamento, **l'organismo a mezzo di rapporti trimestrali ed annuali ricevuti dalle** società, nelle forme dettagliate e documentali preventivamente concordate, contenenti ogni informazione al fine di consentire:

- a) di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- b) controllo di gestione: finalizzato a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e ad ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti;
- e) controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la regolarità tecnica e contabile degli atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, secondo i principi generali di revisione aziendale;

d) controllo finalizzato a rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati alle società partecipate non quotate e ad adottare le opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente;

e) controllo degli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa ed a valutare gli effetti che si determinano direttamente e indirettamente per il bilancio finanziario dell'Ente anche in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni;

Inoltre, in relazione alle sotto elencate tipologie di controllo, allo stesso organismo le società dovranno trasmettere, in particolare, la seguente documentazione con periodicità trimestrale e annuale:

#### A) Controllo giuridico-contabile

- Rapporto economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività come definiti nei contratti di servizio);
- Rapporto sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- Reports trimestrale economico – patrimoniale con allegata la relativa documentazione di riferimento;
- Elenco Trimestrale, aggregato e analitico per singolo servizio, degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori;
- principali atti di gestione del personale;
- Atti eventuali di alienazione del patrimonio mobile;
- Il bilancio di esercizio, corredato dai documenti obbligatori, dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea dei soci, per la sua approvazione

Tutti gli atti di acquisto, nonché l'assunzione di mutui e di altre forme di indebitamento delle società, sono soggetti ad una preventiva autorizzazione del Consiglio Comunale.

Il Collegio Sindacale, dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla loro adunanza effettuata ai sensi della normativa vigente, copia dei relativi verbali. Inoltre, il Collegio Sindacale, avrà l'obbligo di informare repentinamente l'Amministrazione Comunale di ogni fatto contabile ed extracontabile che potesse gravemente compromettere l'attività gestionale della Società Partecipata.

#### B) Controllo sulla qualità dei servizi resi

- Elenco delle segnalazioni ed ordine degli interventi da effettuare;
- Analisi degli indicatori di qualità relativi ai servizi soggetti a disciplinari previsti dai

- contratti di servizio, da effettuare con cadenza almeno trimestrale;
- Gestione delle segnalazioni e ordini di intervento e disservizi;
  - Gestione e rispetto dei parametri dei contratti di servizio;
  - Gestione dei tempi di erogazione delle prestazioni;
  - Attuazione delle pubblicazioni di legge ai sensi del D. Lgs 33/2013.

#### **Art. 8 -Modalità dell'azione di Vigilanza e controllo**

In conformità a quanto stabilito dallo statuto, il collegio dei sindaci, composto da tre membri di cui 2 nominati dall'ente proprietario ed il presidente dall'assemblea dei soci, la cui durata è triennale.

L'Amministratore unico o l'Amministratore delegato è nominato dall'assemblea dei soci.

I compensi e le indennità dovute agli amministratori ed ai componenti sono stabiliti dall'assemblea. Sono dovuti inoltre i rimborsi delle spese sostenute.

Il trattamento economico degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo (collegio dei sindaci) della società partecipata, comprensivo dei rimborsi spesa, non può superare quello previsto dalla vigente normativa in materia tempo per tempo vigente. In caso di violazione dei suddetti vincoli, gli amministratori e i dirigenti responsabili delle società rispondono, a titolo di danno erariale, per le maggiori retribuzioni ed i compensi erogati.

L'Organismo informa, senza ritardo dal momento della conoscenza, l'Amministrazione di eventuali compensi erogati in violazione dei vincoli di legge per l'esercizio dell'eventuale azione di responsabilità e ne dà anche comunicazione alla Giunta ed al Presidente del Consiglio comunale per le valutazioni di rispettiva competenza.

La vigilanza comunale sull'attività e sui risultati della società si dovrà esplicitare attraverso le verifiche periodiche (audit), presso le sedi operative e/o amministrative delle società, da parte dell'organismo con la eventuale collaborazione della commissione, costituita dai responsabili dei settori, che usufruiscono dei servizi erogati dalle società.

La frequenza e le modalità di attuazione dei controlli trimestrali, qualora non già definiti nel contratto dei servizi, sono preventivamente concordate tra l'organismo comunale e il referente della società controllata che dovranno partecipare attivamente all' audit e supportare il team di verifica nelle diverse fasi della stessa, al fine di garantirne il buon esito.

L'organismo, i partecipanti al controllo e i referenti non potranno utilizzare gli atti e le informazioni ottenute per finalità diverse da quelle connesse all' esercizio della propria attività di controllo.

#### **Art. 9 - Obblighi per gli Amministratori delle Società in House e incompatibilità.**

Gli organi amministrativi delle società in house, al fine di garantire che l'attività di queste

ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Comune, sono obbligati a conformarsi agli indirizzi gestionali impartiti dagli organi di governo comunali e ad uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento emanate dall'Ente. Essi inoltre ottemperano tempestivamente alle disposizioni e ai rilievi formulati dagli organi comunali preposti al controllo, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dal Comune, in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza, la quantità e la qualità dei servizi gestiti.

In caso di grave e lo reiterate violazioni degli indirizzi ricevuti o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge e dal presente regolamento, gli organi amministrativi di cui al comma precedente possono essere, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, rimossi dall'incarico con provvedimento dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

E' incompatibile con la carica di Amministratore di società comunali in house e di società con partecipazione maggioritaria del Comune, chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi, analoghi in enti, aziende pubbliche e società a totale o parziale capitale pubblico, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

E' altresì incompatibile con la carica di Amministratore di società comunali in house del Comune, chi riveste la carica di Sindaco, di assessore e di consigliere comunale.

Ai fini della incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della società si applica altresì il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante - Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

#### **Art. 10 • Partecipazione dell'Amministratore della Società ai Consigli Comunali**

I legali rappresentanti e gli amministratori unici/delegati delle società oggetto del presente regolamento, ove richiesto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale, partecipano alle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, ove siano trattati argomenti che li riguardano.

Qualora impossibilitati a partecipare, sarà loro cura di incaricare appositi delegati ovvero, in caso di motivato impedimento, di far pervenire dettagliate relazioni.

#### **Art. 11- Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblicistica. Vincoli e divieti.**

Le aziende che gestiscono servizi pubblici locali ed, in generale, le società soggette a



controllo da parte del Comune, adottano, sulla scorta di apposite linee guida adottate dall'Ente, specifici regolamenti sulle seguenti materie:

- contratti per approvvigionamento di beni e servizi ed esecuzione di eventuali lavori;
- reclutamento del personale.

Il regolamento sui contratti dovrà tener conto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla normativa statale e regionale in materia, nel rispetto in ogni caso dei principi di proporzionalità, non discriminazione, imparzialità, trasparenza e pubblicità.

L'assunzione del personale dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, merito, imparzialità e pari opportunità e tenendo conto dei vincoli di finanziari.

Il trattamento economico del personale della società partecipata, comprensivo di ogni voce ed onere, non può superare quello previsto dalla vigente normativa in materia tempo per tempo vigente.

In caso di violazione dei suddetti vincoli, gli amministratori esecutivi e i responsabili delle società rispondono, a titolo di danno erariale, per le maggiori retribuzioni ed i compensi erogati.

L'Organismo informa, senza ritardo dal momento della conoscenza, il Sindaco di eventuali compensi erogati in violazione dei vincoli di legge per l'esercizio dell' eventuale azione di responsabilità e ne dà anche comunicazione alla Giunta ed al Presidente del Consiglio comunale per le valutazioni di rispettiva competenza.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali

#### **Art. 12 - Omesso invio della documentazione**

Qualora le società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali o servizi e attività strumentali non trasmettano la documentazione richiesta o forniscano informazioni incomplete tali da compromettere l'esecuzione, da parte dell'Ente, del controllo di cui al presente Regolamento, il Comune, dopo aver esperito ogni ulteriore utile tentativo e fermo restando quanto previsto al precedente art. 3.4, valuterà l'opportunità di revocare l'affidamento del servizio stesso e risolvere il relativo contratto per inadempimento.

#### **Art. 13 - Accesso agli atti societari da parte dei consiglieri comunali**

La natura giuridica di società di capitali, a totale o maggioritaria partecipazione comunale, non preclude l'esercizio del diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri Comunali dall' art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che la proprietà di tali società è in tutto o in parte del Comune e che il potere di sindacato ispettivo riconosciuto ai Consiglieri Comunali sugli atti comunali

deve parimenti valere allorché le funzioni e i servizi comunali non sono svolti ed espletati direttamente dal Comune, ma per il tramite di appositi organismi societari partecipati. Il diritto di accesso per i Consiglieri comunali è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico, quale la funzione di rappresentanza della collettività. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e al rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali.

Il Consigliere non potrà utilizzare gli atti e le informazioni ottenute per finalità diverse da quelle connesse all'esercizio del mandato.

Le richieste di documenti e informazioni sono inoltrate dai Consiglieri comunali al responsabile dell'XI settore o al Responsabile del II settore, soggetti che costituiscono l'organismo di controllo.

*Tenuto conto che la documentazione richiesta potrebbe anche non essere in possesso del Comune, il quale in tale circostanza dovrà provvedere all'acquisizione degli atti dalla società, ai fini di adempiere e consentire l'accesso, l'Ufficio che ha ricevuto l'istanza evaderà la evaderà secondo la tempistica seguente:*

- tempestivamente, comunque entro tre giorni, nel caso in cui si tratti di atti semplici, in possesso del comune;*
- entro giorni 3 (tre) come da regolamento comunale, nel caso in cui si tratti di atti semplici non in possesso del comune e pertanto la documentazione deve essere acquisita dalla società, che dovrà essere fornita dalla società entro giorni 5*
- entro giorni 3 (tre) come da regolamento comunale, nel caso in cui si tratti di documentazione complessa che richiede tempi di predisposizione non compatibili con la tempistica di cui ai precedenti punti e/o quando la documentazione da rilasciarsi presenta difficoltà di reperimento. In tale fattispecie la società dovrà presentare al comune la documentazione entro giorni 15 dalla richiesta del responsabile.*

*L'accesso ed il rilascio di copie, per una sola volta e per motivate ragioni organizzative, potrà essere differito con comunicazione del responsabile, sempre che l'accesso non crei pregiudizio, in termini di decorrenza dei termini, all'utilizzo, nei limiti consentiti dalla legge, della documentazione di cui all'accesso.*

*Sulle copie rilasciate dovrà essere apposta timbratura/annotazione che le stesse sono state rilasciate al consigliere comunale per l'esercizio del mandato amministrativo.*

*I consiglieri comunali sono esentati dal pagamento di costi di riproduzione , nonché di qualsiasi altro diritto.*

Nel caso in cui i documenti oggetto della richiesta presentino elementi di riservatezza, la

questione dovrà essere tempestivamente segnalata al Sindaco, unitamente ad una nota esplicativa.

#### **Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali**

I poteri di vigilanza e controllo previsti dal presente regolamento si renderanno applicabili anche nei confronti delle Società che hanno in corso contratti di servizio. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia di altri regolamenti eventualmente disciplinanti in maniera difforme la materia del controllo sulle società partecipate dal Comune.

Le norme di legge e regolamentari che saranno emanate successivamente all'approvazione del presente regolamento, saranno automaticamente recepite.